Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2017, n. 1-5387

Rinnovo dei disciplinari d'uso quinquennali per le aree addestrative terrestri, marittime, aeree - art. 4 commi 6 e 7 del D.lgs 15 marzo 2010, n. 66.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Premesso che

il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" all'art. 322 (Comitato misto paritetico – Programmi delle installazioni militari) stabilisce che in ogni regione venga costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni:

il Comitato, composto da rappresentati del Ministero della Difesa, del Ministero dell'economia e finanze e da rappresentanti dell'Amministrazione regionale, è consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco per la definizione delle località, del tempo e delle modalità di svolgimento delle stesse e deve definire le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali;

per l'utilizzo delle aree addestrative, terrestri, marittime e aeree, sia provvisorie sia permanenti, il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, art. 322 – commi 6 e 7 – prevede che si stipulino disciplinari d'uso fra l'Autorità militare e la Regione nel cui territorio siano presenti i poligoni militari, così come regolamentato dall'art. 429, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare".

Dato atto che nella Regione Piemonte sono attualmente attivi i seguenti poligoni militari

Pian Madoro nel territorio del Comune di Limone Piemonte
 Val Thuras Rhuilles nel territorio del Comune di Cesana Torinese

Monte Castello di Quarzina nel territorio del Comune di Ormea
 Col Maurin nel territorio del Comune di Acceglio nel territorio del Comune di Oulx

- Candelo Massazza nel territorio dei Comuni di Candelo, Benna, Cossato, Massazza,

Mottalciata e Villanova Biellese

- Tavernette nel territorio dei Comuni di Cantalupa e Cumiana

Caserma Gen. Dalla Chiesa
 Salmour
 Cascina Galdina
 Baudenasca
 Pian dell'Alpe
 nel territorio del Comune di Fossano nel territorio del Comune di Cameri nel territorio del Comune di Pinerolo nel territorio del Comune di Usseaux.

Visto in particolare il comma 7, art. 322, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Tenuto conto che i disciplinari d'uso hanno durata quinquennale e che pertanto quelli sottoscritti nell'anno 2012, di cui alla DGR 3-2689 del 12.10.2011, come integrata dalla DGR 3-2912 del 28.11.2011, sono scaduti e si rende necessario provvedere al loro rinnovo.

Dato atto di quanto deliberato dal Comitato Misto Paritetico nella seduta del 10 maggio 2017 e nel successivo Tavolo tecnico, riunitosi il 24 maggio 2017 nel quale sono state affrontate le problematiche emerse a seguito invio di richiesta di osservazioni da parte delle Amministrazioni e delle Asl interessate, come risulta dalla documentazione agli atti della Direzione Gabinetto della Presidenza.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di prevedere, ai sensi del comma 7 dell'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e la stipulazione dei disciplinari d'uso per la durata quinquennale, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegati da n. 1 a n. 12) e relativi ai seguenti poligoni militari:

Pian Madoro,

Val Thuras – Rhuilles,

Monte Castello Quarzina,

Col Maurin,

Gad,

Candelo Massazza,

Tavernette,

Caserma Gen. Dalla Chiesa,

Salmour.

Cascina Galdina,

Baudenasca;

Pian dell'Alpe

- di demandare la sottoscrizione dei suddetti disciplinari al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore all'uopo delegato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato



Repubblica Italiana





COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA POLIGONO DI BAUDENASCA

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice Ordinamento Militare)



DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI "BAUDENASCA"

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente
rappresentati dal Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI, Comandante del
Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Sergio CHIAMPARINO, Presidente
della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n in
data 2017;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato "BAUDENASCA" sito nel Comune di PINEROLO (TO).

disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato "BAUDENASCA".



Sfera di applicazione e durata del disciplinare

- 1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "BAUDENASCA", evidenziata nella carta topografica I.G.M. in scala 1: 25.000, allegata e parte integrante del presente atto.
- 2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

- 1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO** che si avvale del dipendente 3° Reggimento Alpini di PINEROLO (TO). Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di **PINEROLO** (TO).
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori dell'area addestrativa sono i reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate utilizzate

- potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di 130 giornate annue.
- 2. Periodi ed orari di utilizzazione: tutto l'anno, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi), dalle ore 09.00 alle ore 16.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma.
- 3. Per l'utilizzazione dell'area addestrativa non occorre emettere alcun decreto di sgombero, in quanto la distanza relativa al limite di sicurezza è poco più di 400 m. e piantonata a vista dalle previste vedette per l'intero arco temporale dell'esercitazione.

Modalità di utilizzazione del poligono

- 1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
- 2. Tipo di unità addestrate: appiedate.
- 3. Livello massimo dell'unità: compagnia.
- 4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta): bombe a mano SRCM mod. 35 attiva e ad effetto ridotto, OD/82 da esercitazione e NICO 93.
- 5. Quantitativo massimo di esplosivo impiegabile: 200 gr..
- 6. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di candelotti ed artifizi di alcun genere.
- 7. La bonifica degli esplosivi impiegati e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.
- 8. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all'art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;



- in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono;
- in materia di tutela ambientale: l'Ente Gestore, in ossequio alla Dir. 7027 Ed. 2017 dello SME "Misura di Tutela della Sicurezza e della Salute del Personale e di protezione Ambientale da adottare nei Poligoni e nelle Aree Addestrative", si impegnano a redigere un Disciplinare per la Tutela Ambientale per ciascun poligono".
- 9. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
- 10. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche per mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.

2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" in TORINO.

Art. 7

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

- 1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.
- 3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di PINEROLO, all'ASL ed al CUTFAA competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in	TORINO	addì	


COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

Il Comandante in S.V.
Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI


Il Presidente
Dott. Sergio CHIAMPARINO













COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA POLIGONO DI PIAN DELL'ALPE

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice Ordinamento Militare)



DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI "PIAN DELL'ALPE"

Il Comando	o Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente
rappresenta	ti dal Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI, Comandante del
Comando M	lilitare Esercito Piemonte e dal Dott. Sergio CHIAMPARINO, Presidente
della Regio	ne Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n in
data	2017;
	and the second of the second o
Visto:	art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
	che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di
	disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree,
	sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429,
	comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle
	disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);
Preso atto:	delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono
	denominato "PIAN DELL'ALPE" sito nel Comune di USSEAUX

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato "PIAN DELL'ALPE".

(TO).

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

- 1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "PIAN DELL'ALPE", evidenziata nella carta topografica I.G.M. in scala 1 : 25.000, allegata e parte integrante del presente atto.
- 2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

- Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di USSEAUX (TO).
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché siano autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

- 1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di 56 giornate annue, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
- 2. Periodi ed orari di utilizzazione: 7 giorni al mese, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi), dalle ore 08.00 alle ore 23.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma. E' escluso il periodo durante il quale il poligono non sarà utilizzato:
 - dal 1° giugno al 15 ottobre compreso;
 - dal 21 dicembre al 7 gennaio di ogni anno solare;
 - dal giovedì precedente al giovedì successivo le festività di Pasqua di ogni anno solare.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

- 1. Itinerario di accesso:
 - Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa alla scrupolosa osservanza:
 - dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata, individuato esclusivamente dalle strade sulla strada comunale e provinciale (sp 172 e 173);
 - dei limiti posti dalle barriere messe a salvaguardia dei divieti di accesso ai mezzi motorizzati, delle recinzioni, delle barriere e dei dissuasori poste per l'area campeggio e della relativa cartellonistica. Le segnalazioni di dette limitazioni saranno realizzate a cura dell'Amministrazione Commale e dell'Ente Parco Naturale Orsiera Rocciavré (TO).
- 2. Tipo di unità addestrate: appiedate.
- 3. Livello massimo dell'unità: complesso minore.

- 4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
 - saranno utilizzate solamente le armi e rispettivo munizionamento in dotazione alle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato che generano una campana di sicurezza uguale o inferiore a quella prevista nel poligono in parola (vds. cartografia di cui all' art. 1), in particolare:
 - Mortaio M6C201 da 60 mm, utilizzante esclusivamente munizionamento inerte PRACTICE 84 LD, WP – SMOKE 84 LD;
 - lanciagranate M203 da 40 mm, utilizzante munizionamento da 40 mm tipo M433, HE, HE-DP92, fumogene ed inerti;
 - pistole cal. 9 mm utilizzanti munizionamento ordinario;
 - armi individuali e di reparto cal. 5.56 utilizzanti munizionamento ordinario ed a corta gittata;
 - armi individuali e di reparto cal. 7.62 Nato utilizzanti munizionamento a corta gittata;
 - mitragliatrice e fucile di precisione cal. 12.7 utilizzante munizionamento a corta gittata;
 - bombe a mano OD/82 e SRCM;
 - fucile di precisione utilizzante munizionamento 8,6 (.338 LAPUA MAGNUM);
 - PANZERFAUST 3, utilizzante munizionamento cal. 18;
 - fucile ad anima liscia SPAS 15 E.I. utilizzante munizionamento frammentato ed a palla asciutta;
 - quantitativo massimo dell'esplosivo impiegabile: 200 gr.;
 - sotto la responsabilità dell'Ente gestore (art. 2) che si avvale del "Direttore di esercitazione/tiri", le armi ed il relativo munizionamento che potrà essere ammesso in poligono, sarà corredato da uno studio tecnico secondo la direttiva vigente.
- 5. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l'impiego di candelotti ed artifizi di alcun genere.
- 6. La bonifica del munizionamento impiegato e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/thri.

- 7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi:
 - limitando al minimo gli itinerari per gli accessi al poligono durante le esercitazioni;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono;
 - in materia di tutela ambientale: l'Ente Gestore, in ossequio alla Dir. 7027 Ed. 2017 dello SME "Misura di Tutela della Sicurezza e della Salute del Personale e di protezione Ambientale da adottare nei Poligoni e nelle Aree Addestrative", si impegnano a redigere un Disciplinare per la Tutela Ambientale per ciascun poligono".
- 8. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
- **9.** Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata.



Reclami e danni

- In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche per mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
- 2. All'inizio ed al termine di ogni esercitazione, prevedere un controllo congiunto tra un delegato del Reparto militare in attività addestrativa ed i delegati del Comune di Usseaux e dell'Ente Parco Naturale Orsiera Rocciavré (TO) per la verifica di eventuali danni permanenti al terreno.
- 3. Per la liquidazione dei danni, eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative, gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO, competente per territorio.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Al Comune, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs...



Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

- 1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.
- 3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare alle Amministrazione Comunale di USSEAUX (TO), all'ASL ed al CUTFAA competenti per territorio ed all'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie.

Redatto	e sottosc ri tto	in TORINO	addì	


COMANDO MILITARE ESERCITO
PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

Il Comandante in S.V.
Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI


Il Presidente Dott. Sergio CHIAMPARINO













COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA POLIGONO DI COL MAURIN

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice Ordinamento Militare)

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI "COL MAURIN"

Il	Comando	Militare	Esercito	Piemonte	e la	Regione	Piemonte	, rispettivan	nente
ra	ppresentati	dal Col.	a. (ter.)	t. ISSMI	Fulvi	o MARA	NGONI,	Comandante	del
C	omando Mi	litare Ese	rcito Pien	nonte e dal	Dott.	Sergio C	HIAMPAI	RINO, Presi	dente
de	lla Regione	Piemonte	, giusta la	delibera de	ella Giu	ınta regio	nale n	in	data
	2	2017;							

Visto:

art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato "COL MAURIN" sito nel Comune di ACCEGLIO (CN).

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato "COL MAURIN".

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

- 1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "COL MAURIN", evidenziata nelle carte topografiche I.G.M. in scala 1 : 25.000, allegate e parte integrante del presente atto.
- 2. Il presente disciplinare ha durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.
- 3. Il poligono è di tipo occasionale aperto; la proprietà è privata e la disponibilità è periodica e/o saltuaria; l'organizzazione è attuata di volta in volta; l'accesso è interdetto soltanto in caso di esercitazioni. L'Amministrazione militare non costruirà, né permetterà la permanenza di strutture fisse all'interno dell'area.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

- 1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all' Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di ACCEGLIO (CN).
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i **Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato**. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.



Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

- 1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di 60 giornate annue, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
- 2. Periodi ed orari di utilizzazione: 6 giorni al mese, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi), dalle ore 08.00 alle ore 22.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma. E' escluso il periodo dal 15 giugno al 30 settembre, durante il quale il poligono non sarà utilizzato.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

- 1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono: da fondo valle, come indicato sulla carta topografica allegata.
- 2. Tipo di unità addestrate: motorizzate.
- 3. Livello massimo dell'unità: gruppo tattico (complesso minore di fanteria e 1 batt./cp. mo. schierati).
- 4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
 - saranno utilizzate solamente le armi e rispettivo munizionamento in dotazione alle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato che generano una campana di sicurezza uguale o inferiore a quella prevista nel poligono in parola (vds. cartografia di cui all' art. 1), in particolare:
 - granate da 105 mm e bombe da mortaio fino a 120 mm;
 - lanciagranate da 40 mm;
 - armi di reparto cal 12.7 con munizionamento a corta gittata;
 - armi individuali e di reparto cal. 7.62 Nato e cal. 5.56 Nato;
 - pistole cal 9 mm utilizzanti munizionamento ordinario;
 - bombe a mano mod. SRCM 35 e OD/82;





- Panzerfaust 3 utilizzante munizionamento cal. 18 mm;
- fucile ad anima liscia SPAS 15 E.I. utilizzante munizionamento frammentato ed a palla unica;
- quantitativo dell'esplosivo impiegabile: 500 gr.;
- sotto la responsabilità dell'Ente gestore (art. 2) che si avvale del "Direttore di esercitazione/tiri", le armi ed il relativo munizionamento che potrà essere ammesso in poligono, sarà corredato da uno studio tecnico secondo la direttiva vigente.
- 5. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l'impiego di candelotti ed artifizi di alcun genere.
- 6. La bonifica del munizionamento impiegato e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.
- 7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi:
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono;
 - in materia di tutela ambientale: l'Ente Gestore, in ossequio alla Dir. 7027 Ed. 2017 dello SME "Misura di Tutela della Sicurezza e della Salute del Personale e di protezione Ambientale da adottare nei Poligoni e nelle Aree Addestrative", si impegnano a redigere un Disciplinare per la Tutela Ambientale per ciascun poligono".
- Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.

8. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata.

Art. 6

Reclami e danni

- In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
- 2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO, competente per territorio.



Contributi ai Comuni

Al Comune, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs..

Art. 8

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

- Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.
- 3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di ACCEGLIO (CN), all'ASL ed al CUTFAA competenti per territorio.

Red	latto e	sottoscritto	in	TORINO	addì	

COMANDO MILITARE ESERCITO
PIEMONTE


REGIONE PIEMONTE

Il Comandante in S.V.
Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI

Il Presidente Dott. Sergio CHIAMPARINO




Itinerari accesso Poligono di Col Maurin



Itinerario principale

Itinerario secondario










Repubblica Italiana





COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA POLIGONO DI CANDELO MASSAZZA

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice Ordinamento Militare)

<u>"CANDELO MASSAZZA"</u>

I Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente
rappresentati dal Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI, Comandante de
Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Sergio CHIAMPARINO, Presidente
della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n ir
data2017;

Visto:

art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato "CANDELO MASSAZZA" sito nei Comuni di COSSATO, CANDELO, MASSAZZA, BENNA, MOTTALCIATA e VILLANOVA BIELLESE;

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato "CANDELO MASSAZZA".



Sfera di applicazione e durata del disciplinare

- 1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "CANDELO MASSAZZA", evidenziata nelle carte topografiche I.G.M. in scala 1 : 25.000, allegate e parte integrante del presente atto.
- 2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

- 1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il Comando Brigata di Cavalleria "Pozzuolo del Friuli" in GORIZIA, che si avvale del dipendente Reggimento Artiglieria a Cavallo in VERCELLI. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all' Amministrazione Regionale ed a quelle Comunali di COSSATO, CANDELO, MASSAZZA, BENNA, MOTTALCIATA, e VILLANOVA BIELLESE.
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.



Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

- 1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di 155 giornate annue, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
- 2. Periodi ed orari di utilizzazione: tutto l'anno (esclusi festivi), fermo restando il limite massimo fissato al primo comma, con i seguenti orari:
 - addestramento a fuoco:
 - diurno: dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del martedì, mercoledì e giovedì;
 - prolungamento notturno: dalle ore 18.00 alle ore 24.00 (ora legale),
 del giovedì;
 - addestramento in bianco: senza limitazioni di orario dal lunedì al sabato.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

- 1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata. In particolare:
 - per i mezzi corazzati: in corrispondenza del bivio di q. 217 della S.S. 230 per BIELLA (Cascina BRAVETTA);
 - per i mezzi ruotati:
 - S.R. 232 bivio ovest strada comunale per MOTTALCIATA, Via Martiri -Via Marconi - CANTON CAMPASSO - MONPOLINO di SOTTO ponte Baley sul rio DZEIA - BARAGGIA della NOVELLINA;
 - S.S. 230 bivio per VILLANOVA BARAGGIA della NOVELLINA;
 - S.R. 232 bivio ovest strada comunale per MOTTALCIATA Via Martiri -Via Marconi - CANTON CAMPASSO - MONPOLINO di SOTTO PELATO;

- rotabile abitato di BENNA ponte sul rio OTTINA di q. 254 BARAGGIA di BENNA:
- S.P. 307 CANDELO MOTTALCIATA sbarra ingresso verso nord.
- 2. Tipo di unità addestrate: appiedate, meccanizzate e corazzate.
- 3. Livello massimo dell'unità:
 - gruppo tattico, per le esercitazioni in bianco;
 - plotone, per le esercitazioni a fuoco.
- 4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta sia per la campana di sgombero per le armi portatili, sia per la campana di sgombero per le armi mecc./carri):
 - saranno utilizzate solamente le armi e rispettivo munizionamento in dotazione alle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato che generano una campana di sicurezza uguale o inferiore a quelle previste nel poligono in parola (vds. cartografia di cui all' art. 1), in particolare:
 - cannone da 105/51 con munizionamento TP-T;
 - armi individuali e di reparto cal. 7,62 Nato e cal. 5,56 Nato entrambi utilizzanti munizionamento a corta gittata;
 - pistole cal. 9 utilizzanti munizionamento ordinario;
 - bombe a mano;
 - quantitativo massimo dell'esplosivo impiegabile: 2 Kg.;
 - sotto la responsabilità dell'Ente gestore (art. 2) che si avvale del "Direttore di esercitazione/tiri", le armi ed il relativo munizionamento che potrà essere ammesso in poligono, sarà corredato da uno studio tecnico secondo la direttiva vigente.
- 5. Limitazioni balistiche:
 - impiego di munizionamento a rimbalzo limitato per i carri;
 - divieto assoluto di effettuare il tiro incrociato;
 - azione di fuoco per il singolo carro.
- 6. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l'impiego di candelotti ed artifizi di alcun genere.
- 7. La bonifica del munizionamento impiegato e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.

8. Limitazione per gli automezzi:

- è vietato il transito di mezzi cingolati sulla S.P. 307 CANDELO MOTTALCIATA e consentito, tanto ai mezzi cingolati che ruotati, unicamente l'attraversamento trasversale in corrispondenza dei cinque passaggi organizzati e recanti apposita segnaletica;
- sono interdette alla circolazione dei mezzi corazzati e/o ruotati pesanti militari, soprattutto se in colonna, le seguenti strade comunali all'interno dell'abitato di MOTTALCIATA:
 - Via Castelletto e Via Alciati (S.C. n. 5 e n. 3) dall'incrocio con la S.R. 232 all'incrocio con la Via Martiri (S.C. n. 1);
 - Via Martiri (S.C. n. 1) dall'incrocio Est con la S.R. 232 a Via Marconi (S.C. n. 29);
 - Via Alciati e Via Mazzini (S.C. n. 3 e n. 8) dall'incrocio con la S.R. 232 all'incrocio con la Via Martiri (S.C. n. 1);
 - Via Garibaldi (S.C. n. 22) dall'incrocio con Via Degli Alciati all'incrocio con Via Mompolino (S.C. n. 26);
 - Via Marconi (S.C. n. 29) dall'incrocio Sud con Via Martiri all'incrocio con Via Mompolino (S.C. n. 26);
 - Via Moricco (S.C. n. 7) dall'incrocio con la S.R. 232 a Piazza Roma;
- l'Amministrazione militare si impegna a posizionare apposita segnaletica militare sulle strade Comunali e Provinciali di transito degli automezzi militari;
- in tutte le strade dei territori Comunali il limite massimo consentito è fissato a 30 Km/h, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e sorveglianza;
- tutte le strade utilizzate per il passaggio dei mezzi ruotati e/o cingolati devono essere:
 - · lasciate sgombere da fango e/o detriti;
 - mantenute in perfette condizioni e ripristinate tempestivamente nel caso che vengano arrecati danneggiamenti, così come i fossi di scarico e scolo.
- 9. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento d'uso del poligono.

- 10. Approvvigionamento idrico: si provvederà, in merito, a:
 - utilizzare prevalentemente i pozzi esistenti presso le infrastrutture di Cascina Pelato;
 - in via eccezionale, concordare preventivamente l'eventuale fornitura idrica e relativi costi con i Comuni interessati.

11. Rispetto dell'ambiente:

- è vietata la dispersione nell'ambiente di rifiuti liquidi e/o solidi; in particolare quelli solidi, assimilati agli urbani, dovranno essere portati presso gli appositi cassonetti;
- per l'aspetto relativo alla sicurezza del territorio e l'incolumità delle persone fisiche, inerente al contenimento della specie cinghiali nella Provincia biellese, in merito alla cattura, l'Ente gestore è autorizzato a prendere accordi con l'Ente di gestione della Riserva Naturale tenendo informato il CME Piemonte;
- l' Ente Gestore, in ossequio alla Dir. 7027 Ed. 2017 dello SME "Misura di Tutela della Sicurezza e della Salute del Personale e di protezione Ambientale da adottare nei Poligoni e nelle Aree Addestrative", si impegnano a redigere un Disciplinare per la Tutela Ambientale per ciascun poligono".
- 12. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
- 13. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con i Comuni interessati, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata.



Reclami e danni

- 1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
- A tal fine è stato costituito un distaccamento fisso, dislocato presso Cascina PELATO, retto da un Sottufficiale con il compito di controllare che gli utenti del poligono osservino scrupolosamente le norme contenute nel regolamento del poligono.
- 3. Dovrà essere altresì nominato un Ufficiale del Comando Reggimento Artiglieria a Cavallo in VERCELLI, affinché svolga compiti di alta vigilanza sull'operato del predetto distaccamento e mantenga i contatti con l'Amministrazione Militare e le Amministrazioni comunali locali.
- 4. Per la liquidazione dei danni, eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative, gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata di Cavalleria "Pozzuolo del Friuli" in Gorizia, competente per territorio.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Ai Comuni, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs..

Art. 8

Norme aggiuntive

Su richiesta dell' Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, condivisa dalle Amministrazioni Comunali interessate, e preso atto di quanto disposto dalla L.R. n. 3/8/2015 n. 19, il CME Piemonte e l' Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore concordano quanto segue:

- il territorio a Nord della S.P. 307 Candelo-Mottalciata non sarà utilizzato per esercitazioni a fuoco con unità meccanizzate, corazzate ed aeree; potrà essere

- utilizzato per il parcheggio di tali unità, per l'attendamento del personale militare e per saltuarie esercitazioni in bianco;
- tale area potrà essere accessibile al pubblico ed al personale dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore nelle giornate festive e del sabato, salvo divieto, a suo insindacabile giudizio, dell' Autorità Militare per esigenze istituzionali. L'eventuale divieto sarà comunicato all'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ed ai Comuni interessati. L'accesso nelle giornate feriali, previa richiesta all'Ente gestore, potrà essere autorizzato di volta in volta rilasciando all'Amministrazione Militare un'apposita "dichiarazione liberatoria";
- gli accessi per il pubblico saranno due, dotati di idoneo parcheggio. Da tali parcheggi l'accesso all'area demaniale potrà essere solo pedonale; sarà vietato con altri mezzi o a cavallo, fatte specifiche autorizzazioni dell'Ente gestore come detto nella suddetta alinea;
- viene confermato lo sbarramento di tutti i tratturi lungo la S.P. 307 Candelo-Mottalciata, al fine di impedire l'accesso all'area demaniale. L'Amministrazione Militare, inoltre, si impegna a:
 - controllare gli sbarramenti già realizzati con materiali tipo semipermanente costituiti da blocchi di cemento e cilindri removibili posati in appositi alloggiamenti nel terreno;
 - istituire il controllo periodico di tali sbarramenti e l'installazione di tabellonistica di divieto in corrispondenza di essi;
- l'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore provvede ad installare idonea cartellonistica di informazione e divulgazione all'interno del territorio in zone individuate di comune accordo;
- l'Ente gestore del poligono si impegna a pulire (non diserbare), con cadenza annuale, i fossi laterali delle strade di accesso al poligono;
- l'Autorità militare e l'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore si impegnano a concordare forme di collaborazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Riserva naturale delle Baragge e per l'attuazione delle Misure di Conservazione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC IT1130003) "Baraggia di Candelo", in subordine alle prioritarie esigenze dell'Amministrazione Militare al fine di garantire la sicurezza e la sorveglianza nell'area demaniale.
- L'effettuazione di interventi nell'area del poligono da parte dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, lo svolgimento di studi e ricerche scientifiche, nonché l'attuazione dei programmi di gestione faunistica, con particolare riferimento alla specie cinghiale, che riveste particolare

importanza per danni all'agricoltura e la sicurezza stradale, dovranno essere concordati ed autorizzati dall'Amministrazione Militare.

Si allega, come parte integrante del presente Disciplinare, la convenzione regolante la concessione di couso per la transumanza stagionale e relativo pascolo con soste presso l'area demaniale denominata "area addestrativa di candelo-Massazza" ricadente nella Riserva naturale orientata delle Baragge zona del Baraggione di Candelo.

Art. 9

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

- 1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.
- 3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare alle Amministrazioni Comunali di COSSATO, CANDELO, MASSAZZA, BENNA, MOTTALCIATA e VILLANOVA BIELLESE, all'ASL, al CUTFAA ed all'Ente di gestione della Riserva Naturale delle Baragge, della Riserva Naturale Speciale della Bessa e dell'Area Attrezzata Bric di Zumaglia e Mont Preve competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO	addì
----------------------------------	------


COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE


REGIONE PIEMONTE

Il Comandante in S.V.
Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI


Il Presidente Dott. Sergio CHIAMPARINO











Allegato come parte integrante del Disciplinare d'uso dell'area addestrativa di Candelo Massazza

	Numero di repertorio in data	Imposta di bolio pari a € 98,00
	REPUBBITCA FFALIANA	assulta in modo virtualo ex arti-
_	MINISTERO DELLA DESA	colo 21, 1 bis
	I° REPARTO INFRASTRUTTURE	dul D.P.R. 26/10/72 n. 842,
-	Piazzetta Accademia Militare, 3–10/24 TORINO CF80101010017	Atitorizzazione dell'Agenzia
-	CONVENZIONE RECOLANTE LA CONCESSIONE DI COUSO PER LA	della Entrafa
	TRANSTIMANZA STAGIONALE E RELATIVO PASCOLO CON SOSTE	Ufficio tenitoria-
_	PRESSOLYAREA DEMANTALE DENOMINATA AREA ADDESTRATIVA	te di l'orino 1, n. 12/2013 prot. 1
-	DI CANDELO-MASSAZZA RICADENTE NELLA RISERVA NATURALE	196706/13, li-
	ORIENTATA DULLE BARAGGE – ZONA DEL BARAGGIONE DI CAN-	quidazione n. 15273774 del
	DHI.O.	2017
_	PREMESEA	
	1) durante la 80º Riunione Ordinaria del Comitato Misto Paritetico della	·
	Regime: Piemonte in data 11 novembre 2009, lu deciso di chiedere,	:
	alle autorită militari gerarchicamente sovraordinate; l'autorizzazione	
	volta, a garantire, mediante procedura ristretta, in favore della Provincia	
	Biellese, la transumanza stagionale di andata e di ritorno e relativo pasco-	
	lo, presso l'area addestrativa di Candelo Massazza, previa stipula di Atto	
_	di enuso;	:
_	2) con i rispettivi messaggi INFRANORD Padova, prot. MDE 23548	
_	- 16184 ind.cl. 10.12.4.8/06/76 del 2.11.2009 e ISPEINFRASTRUTTURE	A -
•	ROMA, prot. n. 18968 cod. id. 45 ind. cl. 10,12,5,3 del 5,11,2009, espres-	<u> </u>
	sero il proprio "Nulla Contro" alla proposta di convenzione di conso, per	·
	regolamentare l'esigenza della fransummiza di andata e di rilomo e relativo	- 1/- J
	pascolo presgo l'area addestrativa di Candelo - Massazza;	
		` \



	2
	3) con nota in prot. 47964 del 15.12.2009 la Provincia di Biella, Settore
	Tutela Ambientale e Agricoltura, chiese la concessione dei terreni dell'area
	addestrativa di Candelo Massazza (Bi) ai Tini dell'esercizio dell'attività di
	pascolo;
	4) i Comuni di Candelo, Benna, Mottalciata, Massazza, Villanova Bielfese,
	Cossato espressero il loro milla contro alla sottoscrizione da parte della
	Provincia di Biella della presente convenzione alla a discipfinare l'utilizzo,
-	per la transumanza di andata e di ritorno e relativo pascolo, dell'area de
	maniale denominata "Area addestrativa militare di Candelo-Massazza"
	riendente nella Riserva Nattuale Orientala delle Baragge – Zona del Barag-
į	gione di Candelo;
	5) L'art. 43 commi Le 2 della J.R. N. 19 del 3 agosto 2015 ha fatto subentra-
	re, quale ente gestore dell'area nationale protetta sopracitata, l'Unite di ge-
	stione delle Area Protette del Ticino e del Lago Maggiore al posto dell'Ente
	di gestione delle Riserve Pedementine e delle Terre d'acqua;
	6) la determinazione nº 2 del 10/01/2012 emessa dalla Regiona Piemonte;
	settore Pianificazione e Gestione delle Arce Naturali Projette, ai sensi
	dell'ant. 43 della L.R. 19/2009, recepi i disposti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97
÷	e san i. " Regolamento recaute attuazione della direttiva 92/43/CEE, relati
-	va alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
-	flora e della fauna selvatiche" ed espresse giudizio positivo di valutazione
	d'incidenza all'attività di transumanza e pascolo nell'area SIC/ZPS II
	1130003 "Baraggia di Candelo", attualmente a demanio militare. Tale proy-
	vedimento aveva, altrest, allegato quole parte costitutiva della determina
	stessa, le "norme pur l'utilizzo pasterale della Riserva naturale orientata

1			
1	delle Baragge, zona del Baraggione di Candelo quali prescrizioni	· ************************************	
	all'attività pastorizia, la cui mancata osservazione avrebbe comportato		
	l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 16 della L.R. 19/09 a		
	segnito dell'avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione		
	Piemonte;		
	7) la concessione fu subordinata all'uso militare cui le suddette laree de-	. •	
	maniali sono prioritariamente destinate e ad essa non sono applicabili le		·
	comuni norme che regolano de "concessioni agricole";	<u> </u>	
	8) a seguito della 94^ Riunione Ordinaria del COMLPA, della Regione		
	Pienoute, in data 26 offabre 2016, si è concordato di accelerare i tempi per		
	la stipula della Convenzione e si è, successivamente, addivenuti alla forma-		
	zione di un gruppo di lavoro tecnico, con il compito di redigere, con i rap-		
 -	presentanti di tutte le parti interessate, un testo concordato e condiviso:	1 . a 18 : ««» .——————————————————————————————————	
	CONSIDERATO che le baragge biellesi sono ambienti frutto di una parti-		_
	colare ed antica linterazione tra ambiente naturale ed attività umana di		_
	esercizio della pastorizia di mandrie e greggi; tale interazione ha dato luo-		
	go ad un delicato equilibrio tra queste due componenti garantendo il man-		
	tenimento delle praterie che caratterizzano il paesaggio e gli habitat della		_
	bavaygia stessa:		
	CONSTDERATO, inoltre, che a sua volta la Baraggia di Candelo costituisce		_
	insestituibile area di sosta e di approvvigionamento per le greggi che nel	A_	
	periodo primaverile si muovono verso le arec di monticazione ed in quello	<u> </u>	
	autunnale ritornano ai luoghi di svernamento, nonché preziosa fonte di		_
	alimentazione per le mandrie allevate nelle cascine limitrofe.		. — .
	RITENUTO, partanto, opportuno mantenere tali utilizzi garantendo al		\int
		1.4	I

;	
	contempo un controllo sulla modalità con cui l'area viene pascolata, ed in
	particolare sul carico di animuli che l'ambiente può sostenere preservando
_	le proprie peculiarità.
-:4	VALUTATO che tale compito di indirizzo e sorveglianza sia per compe-
_	tenza scientifica e giuridica prioritariamente in capo all'Imte Gostore delle
	Area Protette del Tiemo e del Lago Maggiore ;
-	TUTTO CIOTEREMESSO
_	TRA
	L'AMMENETRAZIONE DIFESA, denominata per brevità A.D., rappresen-
_	tata dalla Dolt.ssa Simona SUCCIII. Capo Sezione demanio del 1 Reparto
	infrastrutture di Torino, la quale interviene al presente atto in rappresen-
	lanza dell'Ente in forza di delega prot. n. 630/2017 del 24/3/2017 rilasciata
	dal Comandante pro-tempore del 🏋 Reparte Infrastrutture di Torino Col.
	Luigi CAFORIO
	Ţ.
	L/ ENTE GESTORE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO
1	MAGGIORE, nella persona dell'Arch. Adriano FONTANETO in qualità di
	Presidente e di legale rappresentante,
-	DI CONCERTO
	con l' ACENZIA DEL DEMANIO - Filiale Piemonte e Valle d'Aosta, in
-	qualità di proprietura del bene demaniale oggetto della conressione, rap
í	presentata dal Dott: Fabio PISA , Vice Directore della Direzione Regionale
	Picaronte e Valle d'Aosta, domiciliato per la carica a Torino(TO), in corso
_	Bolzano и 30, il quale interviene al presente atto in rappresentanza
_	dell'Ente in forza di delega prot. n. 2017/3195/DR-PVA del 21/3/2017 rila-
Ì	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



	5	•	
_	sciată dall'ting. Luca Terzaghi, Diretture della Direzione Regionale Piemen-		
-	te e Valle d'Aosta,		
	Si camviene e si stipula quanto segue	·	
_	Articolo 1		
	le premesse narrative formano parte integrante e sostanziale della pre-		
	sente convenzione		
-	Axticolo 2		
-	(Oggetto della concessione)		
	L'Annuinistrazione della Ditesa, che per brevità sarà denominata d'ora		
-	innanzi A.D. concede in conso alli Ente Costore delle Arce Protette del		
	Ecino e del Lago Maggiore, che d'ora intenzi, per brevità potrà essere		, ,;
	denominato il "concessionario", i ferreni demaniali destinati al pascolo		
1	e alcune precise arce destinate alla sosta, presso il poligono di Candelo		
1	Massazza, la cui estensione e complessivamento pari a circa 916 ettari,		
	meglio evidenziati nell'allegato del presente Atto è relativa planimetria		
	della campana di sgombero:		
-	I vincoli e le possibilità di utilizzo indicati nella planimetria allegata sono		
-	i segucni:		
-	• Le aree evidenziate in resso devone essero sempre considerate eschise da		
-	qualstast utilizzo in quanto riservate all'esclusivo uno militare o perché	1	·
1	commique non idémée al pascolo;	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	اعد العدد الله عدد الله عدد الله عدد الله الله الله الله الله الله الله ال	V	
	sgombere), situale al di fuori delle area rosse sopraccitale, non sono fruibill	1	
-	nei giorni di attivitir a fuoro. In particolare, nelle giornate in cui vengono		
	effettuati i tiri ad armi portatili, l'area di sgondero è rappresentata in alle		
•	· ·		1

	gato; nelle giornate in cut vengono elfettuati i tiri con i carri, l'area di
	sgombero comprende l'Intero poligono ad eccezione dell'area "NORD".
	• le zone di sosta consentite sono quelle evidenziate con le lettere "Alpha",
	"Bravo", "Charlie", "Delta" ed "Echo". Si precisa che la zona di sesta
_	"Delta", in quanto situata all'interno della poligionale delle vedelle, non è
••	fruibile nei-giorni di attività a fuoco.
	Pertunto, la transumanza e l'accesso di greggi è mandrie attraverso il
	Lerritorio della Baraggia di Candelo sono consentiti fungo gli itinerari indi-
_	cati nella carla lopografica riportata in allegato.
~	In merito si affarma sin da pra che in qualimque momento, entre 24 ore.
	l'utilizzazione dell'arga, prevista dalla presente concessione di couso, potrà
	subire modifiche, conseguenti allo sviluppo del programma di addestra-
_	mento stabilito dall'Ente di gestione militare, ovvero derivanti da altre esi-
	genze pulitari improcrastinabili che interessine il poligono.
ì	Analogamente ciò potrà avvenire in occasione di visite all'area da pante di
	Enti interessati e/o Associazioni autorizzate chil/A.D.
	Articolo 3
	(Divieto di subconcrasione)
-	Si la assoluto obbligo al concessionacio di uon sub concedere, sia a titolo
	onecoso che gratuito, a qualsiasi altro beneficiario, al di fuori delle parti
+	legitlimate al pascolo, riportate in un elenco nominativo che il concessiona-
	rio tarà pervenire annualmente al Comando di gestione militare del poli-
	gono e al CME Piemoute, entro la data dei 30 gennaio, comunque prima
-	dell' utilizzazione, e che potră essere aggiornalo comunicandolo, almeno 48
	ore prima dell'accesso all'area, agli stessi Enti militari citati,
	\

	7		
_	Articolo 4		
-	(Durata e recesso)		
	La concessione avrá inizió il 15.92017 e terminerà il 14.9.2023 per una du-		
	rata complessiva di anni 6 (sei).		
	Alla scadenza il concessionario potra richiedere il rimotvo, secondo le		
	modalità del successivo articulo 5, previo aggiornamento delle clausole	· 	
_	che a discrezione dell'Amministrazione Difesa e dell'Agenzia del Demunio		
_	si rendessero necessario e fermo restando il disposto del successivo arti-		
	colp 7 (revoca):		
	Il concessionario ha facultà di recodere dall'allo, prima della scadenza con.		
_	preavviso di alimeno sci mesi da comunicara all'A.D. mediante lettera rac-		
	comandata con avviso di ricevimento:		
_	Articula 5		
	(Rinnovo)		
	Qualora in future il Concessionario fosse interessato ad un ulteriore rinno-	- T	
•••	vo della presente concessione devrà, un anno prima della scadenza ineltra		
	re formale domanda di rinnovo mediante comunicazione inviatir a mezzo		
_	PEC all'Ente gestione publishe.		
-	Articolo 6		
	(Canone)		Ž.
_	Il canone annuale di concessione, stabilito dall'Agenzia del Demonio Filia	1	
	le Piemonte e Valle d'Aosta è convenuto complessivamente in éu-	<u></u>	\triangle
-	ro_2.700,00 (diremilasettecento/00) che il Concessionario dovra versire in		- ()
_	un'unita soluzione, a mezzo di mod. F24.		- W
	Trascorsi 2 (due) mesi dalla scadenza pattuita, qualora il canone non sia	e	\iint
			1 1

8	1
stato regolarmente ed esattamente corrisposto, samuno dovidi dal gion	300
. stesso della scadenza e scuza necessità di costiluzione in mora, anche s	gli
interessi legali,	·
Il camone annuale pattriito sarà aggiornato anunualmente in misura pari al	la
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e	<u>ed</u>
impiegati, accertata dall'ES.T.A.T. per l'anno precedente.	· [
Riguardo "i costi di gestione" della concessione relativi all'impiego di r	1-
sorse umano e materiali, si ritiene non debbano essere valutati e pertant	<u>w. </u>
non sono riconosciuti al concessionatio. L'Agenzia del Dematuo potra valg	<u>(- </u>
tare i benefici che l'area della baraggia ricava dalla presenza delle grac	5 <u>.</u>
gi/numdrie, evidenziati in premessu, in sede di definizione del comone d	a:
conispondere.	1
Articolo 7	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(Revoca)	
[Pevoca] L'A.D., qualera esigenze governative in richiedane o comunque per qual	
L'A.D., qualera esigenze governative la richiedane o comunque per qual	-
L'A.D., qualera esigenze governative le richiedane o comunque per qual siasi ragione di superiore interesse, si riserva la facultà di revocare, in qual	<u> </u>
L'A.D., qualera esigenze governative la richiedane o comunque per qual siasi ragione di superiore interesse, si riserva la facultà di revocare, in qual siasi momento, in tutto o in parte, la concessione con un preavviso, overnative de concessione con un preavviso.	2
L'A.D., qualera esigenze governative la richiedane o comunque per qual siasi ragione di superiore interesse, si riserva la facultà di revocare, in qual siasi momento, in tutto o in parte, la concessione con un preavviso, over possibile, eli giorni 60 (sessanta), mediante comunicazione a mezzo PEC	p
L'A.D., qualera esigenze governative la richiedane o comunque per qual siasi ragione di superiore interesse, si riserva la facultà di revocare, in qual siasi momento, in tutto o in parte, la concessione con un preavviso, ovi possibile, di gionni 60 (sessanta), mediante comunicazione a mezzo PEC ovvero, arche senza preavviso per esigenze militari. In caso di revoca (par	
L'A.D., qualera esigenze governative la richiedane o comunque per qual siasi ragione di superiore interesse, si riserva la facultà di revocare, in qual siasi momento, in tutto o in parte, la concessione con un preavviso, over possibile, eli giorni 60 (sessanta), mediante comunicazione a mezzo PEC ovvero, anche senza preavviso per esigenze militari. In caso di revoca (par ziale o totale) della concessione, nessura indemnità card dovota al Concessione.	
L'A.D., qualera esigenze governative la richiedane o comunque per qual siasi ragione di superiore interesse, si riserva la facultà di revocare, in qual siasi momento, in tutto o in parte, la concessione con un preavviso, ovi possibile, di gionni 60 (sessanta), mediante comunicazione a mezzo PEC ovvero, arche senza preavviso per esigenze militari. In caso di revoca (parziale o totale) della concessione, nessura indennità sarà dovida al Concessionario, al di fuori del rimborso della quota di canone pagata anticipata-	
L'A.D., qualera esigenze governative la richiedane o comunque per qual siasi ragione di superiore interesse, si riserva la facultà di revocare, in qual siasi momento, in tutto o in parte, la concessione con un preavviso, over possibile, di giorni 60 (sessanta), mediante comunicazione a mezzo PEC ovvero, anche senza preavviso per esigenze militari. In caso di revoca (par ziale o totale) della concessione, nessuna indemnità sard dovida al Concessionario, al di fuori del rimborso della quota di canone pagata anticipatamente relativa al periodo di concessione non godute. Il presente atto si in-	

	9		
_	uno o più degli obblighi assunti UA.D. provvoderà, con saltuari controlli,		
_	alla verifica del rispetto delle norme stabilite dal presente decumento. Qua		
-	loca si debba procedere al cilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o		
_	decadenza della concessione, l'Amministrazione della Difesa procederà in		
	via amministrativa ai sensi dell'art.823 del codice civile.		
-	Articolo 8	<u></u>	
_	(Responsabilită - Obblighi - Divieti)		
	L'esercizio della concessione viene latto ad esclusivo rischio e pericolo del	- 44 · · ·	
_	concessionario e del personale da esso designato, per etti l'A.D. e l'A-		
	genzia del Demanio non tispondono, in nessun caso, degli eventuali		
	danni alle persone, agli animali e alle cose che potrebbero verificasi	•	- =
~	sul terrena per qualsiasi causa. În particolare:		<u>1 </u>
	1. L'uso della concessione viene fatta ad esclusivo rischio e pericolo 1	7807-4	
	del concessionario ogni qualvolta ci siano operazioni militari in carso e		• .
	per tutta la durata delle stesse.		
T,	2. Nessun indennizzo potrà essere nichtesto dal concessionario		
-	all'A.Dre all'Agerezia del Domanio sia nel caso di interdizione all'acces-		
-	so site nel caso, di sgomboro dopo l'arcèsso, ai tement oggetto della conces-		
1	sione.		
	3. Per il perindo di chirata della concessione e per tutti i terrem		,
	della stessa, il concessionario si fa garante che gli utilitzzatori autorizzati	(1)	***************************************
	all'accesso ottemperino al rispetto dell'espresso divieto di taglio delle pian-	4	Λ
	to esistenti sui terreni in concessione.	\mathcal{J}^{k}	
-	4. E' victato procedere al bruclamento di frasche, stoppie, respugli, i	, 从	W
	pascoli nucli, cespugliati o alberati, usare apparecelti a fiatmina o elettrici		_/\
	- 21 -		1900

	10%
_	per tagliare metalli, usare motori, inconcritori che producuno braci o tavil-
	le o compiere ogni operazione che possa creare pericolo d'incondio: E' con-
,	scutito accendent fuochi per bivacchi, di modeste dimensioni, in aree prive
	di vegetazione e sotto il diretto controllo dell'utilizzatore, con la prescrizio-
	no di circoscolvere i fuochi con pietre o lamiere e di avere a prenta disposi-
_	zione arnesi e strumenti atti a spegnere qualsiasi principio di incendio.
	5: L' vietato effettuare scavi o movimenti di terra, erigere recinzioni,
	ancor che amovibili, o predisporre ricoverbanimali di qualsiasi tipo; fat-
	to salvo l'utilizzo di recinti mobili che sacamo rimossi quando il greg- i
	ge/mandria abbandonerà l'area.
	6. Nel comprensorio del Poligono, compreso i terreni del presento atto,
	al Concessionario ed agli utilizzatori designati, è fatto assoluto divieto di
_	circolare con veicoli di trasporto a motore, tutlavia:
ļ	è consentita l'installazione temporanea, in località adeguatamente
	riparate dulla vegetazione, di roulottes di limitate dimensioni, atte a ricove
	ro provvisorio per il personale preposto alla cura e sorveglianza delle greg-
	gi per il solo tempo in cui il gregge permane all'interno dell'area, dopo di
	che dette roulottes dovranno essere tempestivamente rimosse; durante la
-	permanenza, irifinti solidi dovranno essere racchiusi entro sacchi ermelici
	e conferiti negli appositi punti di raccolta, le acque nere dovranno essere
	raccolle in recipienti chiusi, da svuotare in idonci punti di smallimento;
-	<u> </u>
	nessun riffuto dovra essere abbandonato nelle acee interessate dall'esercizio
	della pastorizia
	- è permessa l'utilizza di veisoli a motore ni soli fini di trasporto relativi
	alla avalginjente dell'attività eli paucole.

	† †	
	7. E' falto divieto al Concessionario e relativi utilizzatori di circolare	
	con armi da luoco ed esercitare qualsiasi forma di attività venatoria.	
	8. Fermo restando le eventuali responsabilità civili e panali degli	
_	autori materiali, il Concessionario assumerà la piena responsabilità am-	
	ministrativa e penale per qualsiasi danno possa derivare: a persone o cose	. :
	in uso all'A.D. o di terzi derivanti dalla propria condotta e dall'inosser-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
_	vanza delle presenti norme da parte del Concessionario stesso o degli uti-	
_	lizzatori designati. Alfaopu și dichiara che l'A.D., qualora necessario, și	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	riservera di far valere i propri diritti in sede giurisdizionale.	
	9. Férmo réslando quanto disposto dalla L.R. nº 19/09 in ménto alla	
	vigilanza sul territorio oggetto del conso, il Concessionario, nell'espletare il	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
	compile di vigilinza sulla corretta applicazione delle elausole rappresenta-	
	të nel presente atto, dovrà avvisare l'Ente gestore militare e l'Agenzia del	
_	Demanio, mediante formale comunicazione circa gli eventuali inadempi	
_	menti e/o violazioni delle norme per l'utilizzo pastorale stabilite dal pre	
_	sente atto. Si precisa che il persunale designato dal Concessionario ad effet-	
	tuare l'azione di vigilanza, al fine di garantire l'efficacia di tale compite,	
	petrà liberamente accedere all'area oggetto della concessione.	
_	10. Per essere autorizzati al pascolo, al transito e alla sosta, il Conces-	
_	signario dovrà ricevere la comunicazione, almeno 48 pre prima dell'accesso	GA-
_	all'agea oggetto di regulamentazione, comprensiva di generalità del richie-	*
	dente, numuro di animali divisi per categoria, data di ingresso, percorso di	
_	massima (o direzione di transito) delle mandrie, zona (e di pascolomento e	- 1
_	di sosta nottuma è presumibile data di abbindono dell'area nondicidei dati	
	personali per il riconoscimento degli utifizzatori dell'attività in questione.	-

	12	l	
_	Fall informazioni dovranno essere trasmesse al Comando dell'Ente gestore		
	militare mediante formale comunicazione almeno 24 ore prima dell'accesso		
	all'area. Contestualmente alla comunicazione l'utilizzatore si impegnerà ad-	<u> </u>	_
	evacuare l'area entro 24 ore a seguito di specifiche esigenzo dei responsabili	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
_	militari in caso di esercitazioni o altri usi connessi alla servita militare.		_
_	Qualora gli utilizzatori non si attengano a tale disposizione, l'A.D. si riser-	Indiana.	
	verà la facoltà di chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine se ritemito		_
_	necessario.	····	
_	11. Il territorio della Riserva naturale oriconata delle Baragge è caratte-	-	
	rizzato dalla presenza di ambienti e specie, vegetali ed animali, di partico-	·	_
	lare inferesse, che hanno determinato, nella specifica zona del Baraggione	2.*	
-	di Candelo, l'istituzione del Sito di Importanza Comunitaria IT 1130003	· ·	
	"Baraggia di Candelo", in attuazione della Direttiva Comunitaria "Habitat"		_
	92/43/CEF e D.P.R. nº 357 dell'8:09:1997 e Testo aggiornato e coordinato al		
	D.P.R.nº 120 del 12/03/2003. Lo svolgimento delle attività di transumanza		
	stagionale e pascolo, funzionale alla conservazione del particolare ambiente	1	_
٠.	creato dalla storica interazione dell'attività eli pustorizia in quell'area, dovrà		
	essere, pertanto, subordinato al rigoroso rispetto delle indicazioni tecni-	* *****	
	co/operative, stabilite per la tutela e la salvaguardia del territorio e di sin-	1.	
_	gole specie vegetali ed animali, oggitto ili studi specifici, predisposte dal	(f.	
_	Concessionario, como richiamato nelle premesse del presente atto in perfet-	Y	
_	ta adesione a quanto riportato anche dalle norme per l'utilizzo pastorale	11 000	<u>.</u>
	allegate alla determinazione numero 2 del 70/10/2012 della Regione Pir-	M. (1)	
	monte, Sattore Pianificazione è Gestione delle Arce Naturali Protette.		
	12. Il pascolamento, nelle aree accessibili, è consentito con un cariro di		

	bestiame massimo come di seguito indicato, su base arinua:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	- Ovini:2,5 capi/ha;	-
	Bovini:0,5 capo/has	
	- Equini:0,2 capo/ha;	
_	Misto: ovini: 1 capo/lia e bovini: 0,25 capo/lia.	
	13. Nelle aree consentite l'utilizzazione delle superfici accessibili al pa	
_	scolamento verrà effettuate, tramito presenza contemporanea da parte di	<u> </u>
_	più utilizzatori tra quelli indicati nell'elenco di cui all'art. 3 della presente	
	Convenzione, nel limite subordinato al rispetto dei limiti di carico di be-	
	stiame sostënibile (indicati af precedente punto).	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
_	14. Lumi devono essere governati in modo tale da non creare situazioni	*
	di disturbo o pericolo per chiunque, a qualsiasi litolo, acceda all'area di cui	· ·
	si traffi nonché per la faunaiselvatica.	
_		
	Articola 9	
	Articolu 9 (Attività addestrativa)	
	(Attività addistrativa)	Section 2 - Section 2 - Section 2
	(Attività addestrativa) L. Le comunicazioni relative all'attività operativa a fuoco, comportanti	Section 1. 1. 1 Section 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
	(Attività addestrativa) L. Le comunicazioni relative all'attività operativa a fuoco, comportanti l'obbligo di sgombero delle aree demaniali inféressate à tali esercitazioni,	
	(Attività addestrativa) 1. Le comunicazioni relative all'attività operativa a fuoco, comportanti l'obbligo di sgombero delle aree demaniali interessate a tali esercitazioni, da effettuarsi mediante manifesti da affiggoro nelle sedi dei Comuni limi-	
	(Attività addestrativa) L. Le comunicazioni relative all'attività operativa a fuoco, comportanti l'obbligo di sgombero delle arce demaniali inféressate a tali esercitazioni, da effettuarsi mediante manifesti da affiggore nelle sedi dei Comuni limi- trofi all'area interessata, dovranno pervenirea tali Enti, e al Concessionario;	
	(Attività addestrativa) 1. Le comunicazioni relative all'attività operativa a fuoco, comportanti l'obbligo di sgombero delle aree demaniali inféressate a tali esercitazioni, da effettuarzi mediante manifesti da affiggere helle sedi dei Comuni limi- trofi all'area interessata, dovranno pervenirea tali Enti, e al Concessionario; con congruo anticipo. L'affissione dei minifesti sarà a cura dei comuni stes-	
	(Attività addestrativa) 1. Le comunicazioni relative all'attività operativa a fuoco, comportanti l'obbligo di sgombero delle aure demaniali inféressate a tali esercitazioni, da effettuarsi mediante manifesti da affiggere nelle sedi dei Comuni limi- trofi all'area interessata, dovranno pervenirea tali Enti, e al Concessionario; con congruo anticipo. L'affissione dei manifesti sama a cura dei comuni stes- si. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 15	
	(Attività addestrativa) 1. Le comunicazioni relative all'attività operativa a fuoco, comportanti l'obbligo di sgombero delle ause demaniali inféressate a tali esercitazioni, da effettuarsi mediante manifesti da affiggore bella sedi dei Comuni limitrofi all'area interessata, dovranno pervenirea tali Enti, e al Concessionario; con congruo anticipo. L'affissione dei manifesti sama a cura dei comuni stessi. Valgono in ogni caso le disposizioni, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 nº 66 e relativo regolamento d'applicazione di cui al D.P.R. 15	
	(Attività addestrativa) L. Le comunicazioni relative all'attività operativa a fuoro, comportanti l'obbligo di agombero delle une demaniali interessate a tali esercitazioni, da effettuarsi mediante manifesti da affiggere helle sedi dei Comuni limitrofi all'area interessata, dovranno pervenire a tali Enti, e al Concessionario; con congruo anticipo. L'affissione dei manifesti surà a cura dei comuni stessi. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 nº 66 e relative regolamento d'applicazione di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 nº 66 e relative regolamento d'applicazione di cui al D.P.R. 15	

	14		
_	poiché l'area demaniale è priordamamente dedicuta ull'addestramente del-		
	le unità militari, l'inte gestore militare provvederà a notificare al conces-		
	sionario, con un initiofpo di 24 ore; mediante semplice forntalizzazione		
	seritta, gli orari di inizio/ fine esercitazioni.		
	3. Le comunicazioni di cui sopra comporteranno l'obbligo per il con-		
_	cossionario di sgomberare le aree in questione entro i termini, previsti. Tali		
	operazioiti di sgombero-saranno controllate anche dal personale dell' A.D.		
_	all'uopo designato.		
_	Articoto 10		
_	(RisoTuzione)		
; -	I/A.D. si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di		
•	inosservanza delle prescrizioni richiamate nel presente atto nonché per		
	reiterafi inadempimenti degli obblighi richiamati nel precedente ast. 8.		
	Articolo 11		
	(Spese di registrazione fiscale)		
-,	Le spese di copia, ballo è registrazione del presente atto ed ogni altra spesa		
	relativa sono a Intale carico del Concessionario; che accetta di sostenerle.		····
	Acticulu 12		<u>/</u>
•	(Approvazione)	(I)	<u>/_</u>
	Il concessionario è tenuto agli obblighi derivauti dai presente Atto, per ac-	- //	
-	cettazione della stesso, fin dal momento della presente sottoscrizione, men-	J.	
_	tre per l'Amministrazione Difesa e per l'Agerizia del Demanio diventerà	17	. 🕁
_	vincolante solo dopo l'approvazione secondo le norme vigenti in materia.		
	Articoló 13	M	J.
	(Gestione e l'inscionamente del servizio)	1	ļ.

	15			
	Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni e pre-		y 3-1111.	
	scrizioni generali e particolari previsto da norme e direttive afferenti			
	all'area in came e ribadite in sede di accordo tra il Concessionatio e gli			
_	utilizzatori			
_	Articolo 14		<u> </u>	
	(Foro-gindiziale)			
	Per ogni controversia giudiziale sara competente il Foro di Torino.			
_	Articolo 15			
	(Elezione del domicilio)			
	Per l'esécuzione del présente Atto e per ogni effetto di Legge, il Con-			
-	cessimario elegge il proprio domicilio effettivo legale presso la Direzione			ò
	dell'Ente concessionario, Villa Picchetta in CAMERI (NO), al quale domici-			
,	lio, resta convenuto, che siano notificati tutti gli Atti che potrango occur-			
_	rere/seguire			
_	Articolo 16			
_	(Natura della concessione)			
	La presente convenzione ha la natura della concessione Anuninistrativa e			
	per quanto non espressamente contemplato nel presente Atto vermuno			
	applicate le disposizioni del Codice Civile; nonche la normativa regiona-	ه- باستنم	f	
	le, anche di natura regolamentare vigente che discipfini l'uso dei pascoli, la	A		
_	conservazione e la salvaguardia del patrimonto forestale e la tutela	¥		
_	dell'ambiente.	1 :	n,	
	Articulu 1,7	_5[] 		
_	(Érattamento dei dati personali)		- 🐘	
	Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 il Concessionario autorizza il trattamento			1
			- 1	

16	
dei suoi dati personali esclusivamente per gli scopi legati alla gestione del	·
rapporto concessorio.	
Articolo 18	- <u></u> ,
(Allegati)	
Fa parte integrante del presente atto, come allegato, l'estensione complessi-	
va del Poligono di Candelo-Massazza interessata alla convenzione di conso-	
e relativa planimetria della compana di sgoodzero,	
SOTTOSCHIZIONI FINALI	
Il presente atto, bollato con bollatura virtuale ai sensi dell'articolo 21 c. 16is,	
D.P.R. 16.10.72 n. 542, autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio Territo.	
riale di Torino,1 del 2017 è stato letto, controfirmato, e sottoscritto in origi-	<u>.</u>
nate digitale at sensi dell'attlecke 21 comma 2-bis del 131.gs. 82 del 7.3.2005	
Codice dell'Amuninistrazione digitale, come segue:	
Per l'Amministrazione Difesa la Dott.ssa Simona SUCCHI, Capo sezione.	:
demanio del 1º Reparto Infrastrutture di Torino, mediante firma digitale	
apposta sul file di conversione del documento cartaceo; detta firma, con	· : <u></u>
validità dal 05/10/2015 al 29/10/2024 , numero di serie MMT/A568480, e	
rilasciata dai Ministero della Difesa, accreditato presso DigiPa;	
• Per la parte concessionaria: il Presidente dell'Ente Cestore delle Arce Pro-	# A
tette del Ticino e del Lago Maggiore, Arch. Adriano FONTANETO, me	F-
diante scansione digitale della fitma autografa apposta in ogni pagina del	// /\
presente atto e relativi allegati:	M
• per l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle	` <u>^</u>
d'Aosta, nella persona del Vice Direttore Dott. Fabio PISA, mediante oc-	
quisizione digitale della (irma antografa apposta in ogni pagina,	
	V

	F 2
	II RAPPRESENTANTE DELL'ENTE GESTORE DELLE AREE PROTETTE
	DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
_	IL PRESIDENTE: Arch. Adriano FONTANIETO
-	IL RAPPRESUNTANTE DELL' AGENZIA DEL DEMANIO
	II. VICEDIRETTORE: Doft. Vabio PISA
	Visio
ļ	IL COMANDANTE DEL C'LIO MILITARE ESERCITO PIEMONTE in S.V.
	Col. MISSNIP MARANGONI
	<i>y</i>
ļ	
,	
•	
-	
-	
-	



BEMANIO A G E N 7. LA 61 1 L Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

Trasmessa per posta elettronica: Non segue originale

0.2 WAR 2017 Prot.n. 2017/ 22.83 IDR-TO

Al:

COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE SMI- Ufficio Personale Logistico Alloggi e Servitù Militari: - Sezione Logistica Poligoni e Servitù Militari Corso Vinzaglio, n. 6 10121 - Torlno e-mall: caseziog@rmnord.esercito.difesa.il

Riferimento nota prot. n. M_D-E 26292 God.ld. LOG Ind. ct. 10:12.5.2/003

Oggetto: Convenzione regolanto la concessione di couso per la transumanza stagionale di andata e di ritorno e relativo pascolo con saste presso l'area demaniale denominata area addestrativa di Candolo-Masazza ricadente nella riserva orientata della baragga - zona del baraggione di Candelo.

In risposta alla sopra distinta nola, si comunica che il canona di concessione devuto per l'utilizzo del terreni facenti parte il compandio militare indicato in aggetto e già reso noto per le vie pravi, per una preventiva accettazione, all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lado Mandiore individuato quale sottoscrittore della concessione, arrimonta, per l'anno 2017 ad € 2.700,00 (curo duemlasettecento/00).

Si precisa, inoltre, che, prima di procedere alla sottoscrizione dell'atto di concessione di couso, lo stesso Ente sottoscrittoro dovra far pervenire a questa Direzione Regionale copia del versamento, effattuato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Biella, dell'importo di € 2,700,00 (euro duemilasettecento/00) a garanzia degli adompimenti derivanti dal titolo concessorio.

Si rimane a disposizione per quanto occorra al fine di portare a definitivo compimento l'iter amministrativo in traitazione.

Cordiali saluti.

Il Vice Direttore Regionale


Fabio Pisa

Corso Bolzano 30, 10121 Tonno - Fel. 011/56301.111 - Fax. 00/05/6977 e-mailt dre PiemonteVdA@agenzindemanlo.it

per dre_PrementeVdA@pcc.agenziademanie it










POLIGONO DI CANDELO MASSAZZA

DELIMITAZIONE AREA DI COUSO PER LA TRANSUMANZA ED IL PASCOLO













DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA POLIGONO DI SALMOUR

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice Ordinamento Militare)

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI "SALMOUR"

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente
rappresentati dal Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI, Comandante del
Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Sergio CHIAMPARINO,
Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n.
in data 2017;

Visto:

art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato "SALMOUR" sito nel Comune di FOSSANO (CN).

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato "SALMOUR".



Sfera di applicazione e durata del disciplinare

- 1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "SALMOUR", evidenziata nella carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, allegata e parte integrante del presente atto.
- 2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo della sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2.

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

- Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del
 poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il
 Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO. Eventuali varianti
 dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito
 Piemonte all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di FOSSANO
 (CN).
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori dell' area addestrativa sono i reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Limiti temporali per l'utilizzazione dell' area addestrativa

- 1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate utilizzate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di 70 giornate annue.
- 2. Periodi ed orari di utilizzazione: tutto l'anno, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi), dalle ore 09.00 alle ore 16.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma.
- 3. Per l'utilizzazione dell'area addestrativa non occorre emettere alcun decreto di sgombero, in quanto la distanza relativa al limite di sicurezza è poco più di 400 m. e piantonata a vista dalle previste vedette per l'intero arco temporale dell'esercitazione. Inoltre il poligono è delimitato da una doppia recinzione perimetrale.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

- 1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
- 2. Tipo di unità addestrate: appiedate.
- 3. Livello massimo dell'unità: compagnia.
- 4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta): bombe a mano SRCM mod. 35 attiva e ad effetto ridotto, OD/82 da esercitazione.
- 5. Quantitativo massimo di esplosivo impiegabile: 200 gr..
- 6. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di candelotti ed artifizi di alcun genere.
- 7. La bonifica degli esplosivi impiegati e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.

- 8. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono;
 - in materia di tutela ambientale: l'Ente Gestore, in ossequio alla Dir. 7027 Ed. 2017 dello SME "Misura di Tutela della Sicurezza e della Salute del Personale e di protezione Ambientale da adottare nei Poligoni e nelle Aree Addestrative", si impegnano a redigere un Disciplinare per la Tutela Ambientale per ciascun poligono".
- 9. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
- 10. Essendo tale area soggetta ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, dovranno essere attuate le disposizioni di cui alla legge 26. 10. 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che, all'art. 11 comma 3 prescrive che la prevenzione ed il contenimento acustico debbano essere definiti mediante specifici accordi dai Comitati Misti Paritetici di cui all'art. 3 della legge 24. 12. 1976 n. 898 e successive modificazioni.
- 11. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione.


Reclami e danni

- In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche per mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
- 2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" in TORINO.

Art. 7

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

- 1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.



3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di FOSSANO (CN), all'ASL ed al CUTFAA competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.

COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE


Il Comandante in S.V.
Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI

Il Presidente Dott. Sergio CHIAMPARINO



POLIGONO DI SALMOUR

ac coordinate geografiche sono riferite all'Ellissoide di Hessel, Le coordinate del reticolatu sono riferite all'Ellissoide Internazionale. IS.0.









COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA POLIGONO DI MONTE CASTELLO DI **QUARZINA**

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice Ordinamento Militare)

<u>'MONTE CASTELLO DI QUARZINA"</u>

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente
rappresentati dal Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI, Comandante de
Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Sergio CHIAMPARINO, Presidente
della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n in
data 2017;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato "MONTE CASTELLO DI QUARZINA" sito nel Comune di ORMEA (CN).

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato "MONTE CASTELLO DI QUARZINA".

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

- 1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "MONTE CASTELLO DI QUARZINA", evidenziata nelle carte topografiche I.G.M. in scala 1:25.000, allegate e parte integranti del presente atto.
- 2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

- 1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all' Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di ORMEA (CN).
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di 90 giornate annue, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).

2. Periodi ed orari di utilizzazione: 9 giorni al mese, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi), dalle ore 08.00 alle ore 22.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma. E' escluso il periodo dal 1 giugno al 15 settembre, durante il quale il poligono non sarà utilizzato.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

- 1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono: ORMEA AIMONI COLLE della COSTA.
- 2. Tipo di unità addestrate: appiedate.
- 3. Livello massimo dell'unità: gruppo tattico (complesso minore di fanteria e 1 btr./cp. mo. schierati).
- 4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
 - saranno utilizzate solamente le armi e rispettivo munizionamento in dotazione alle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato che generano una campana di sicurezza uguale o inferiore a quella prevista nel poligono in parola (vds. cartografia di cui all' art. 1), in particolare:
 - pistole cal. 9 mm utilizzanti munizionamento ordinario;
 - armi individuali e di reparto cal. 5.56 e cal. 7.62 utilizzanti munizionamento ordinario ed a corta gittata;
 - arma di reparto cal. 12.7 utilizzante munizionamento a corta gittata;
 - bombe a mano OD/82 e SRCM;
 - mortai fino a 120 mm:
 - Quantitativo massimo dell'esplosivo impiegabile: 500 gr.
 - sotto la responsabilità dell'Ente gestore (art. 2) che si avvale del "Direttore di esercitazione/tiri", le armi ed il relativo munizionamento che potrà essere animesso in poligono, sarà corredato da uno studio tecnico secondo la direttiva vigente.
- 5. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l'impiego di candelotti ed artifizi di alcun genere.

- 6. La bonifica del munizionamento impiegato e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.
- 7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - il Comando gestore si impegnerà al mantenimento ed al ripristino della viabilità comunale che adduce al poligono eventualmente danneggiata dagli automezzi durante le manovre connesse all'uso dell'area;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono;
 - in materia di tutela ambientale: l'Ente Gestore, in ossequio alla Dir. 7027 Ed. 2017 dello SME "Misura di Tutela della Sicurezza e della Salute del Personale e di protezione Ambientale da adottare nei Poligoni e nelle Aree Addestrative", si impegnano a redigere un Disciplinare per la Tutela Ambientale per ciascun poligono".
- 8. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
- 9. L'Ente gestore dovrà concordare con il Comune di ORMEA le aree di accampamento delle unità.
- 10. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.



Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata.

Art. 6

Reclami e danni

- 1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
- 2. Per la liquidazione dei danni, eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative, gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO, competente per territorio.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Al Comune, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs..

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

- 1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.
- 3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di **ORMEA** (CN), all'ASL ed al CUTFAA competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì ______.


COMANDO MILITARE ESERCITO
PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

Il Comandante in S.V.
Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI

Il Presidente Dott. Sergio CHIAMPARINO






Allegato al Disciplinare d'uso del poligono di Monte Castello di Quarzina



Allegato al Disciplinare d'uso del poligono di Monte Castello di Quarzina









COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA POLIGONO DI CASCINA GALDINA

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice Ordinamento Militare)

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI "CASCINA GALDINA"

Il Comando	Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente
rappresenta	ti dal Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI, Comandante del
Comando M	Silitare Esercito Piemonte e dal Dott. Sergio CHIAMPARINO, Presidente
della Regio	ne Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n in
data	2017;
Visto:	art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
	che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di
	disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree,
	sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429,
	comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle
	disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);
Preso atto:	delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato "CASCINA GALDINA".

(NO).

denominato "CASCINA GALDINA" sito nel Comune di CAMERI



Sfera di applicazione e durata del disciplinare

- 1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "CASCINA GALDINA", evidenziata nella carta topografica I.G.M. in scala 1 : 25.000, allegata e parte integrante del presente atto.
- 2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

- 1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO, che si avvale del 1º Reggimento "Nizza Cavalleria" in BELLINZAGO NOVARESE (NO). Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di CAMERI (NO).
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori dell' area addestrativa sono i reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

- 1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate utilizzate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di 130 giornate annue.
- 2. Periodi ed orari di utilizzazione: tutto l'anno, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi), dalle ore 09.00 alle ore 16.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma. E' escluso il periodo dal 1° aprile al 15 maggio, durante il quale il poligono non potrà essere utilizzato.
- 3. Per l'utilizzazione dell'area addestrativa non occorre emettere alcun decreto di sgombero, in quanto la distanza relativa al limite di sicurezza è poco più di 400 m. e piantonata a vista dalle previste vedette per l'intero arco temporale dell'esercitazione.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

- 1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
- 2. Tipo di unità addestrate: appiedate.
- 3. Livello massimo dell'unità: compagnia.
- 4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta): bombe a mano SRCM mod. 35 attiva e ad effetto ridotto, OD/82 da esercitazione e NICO 93.
- 5. Quantitativo massimo di esplosivo impiegabile: 200 gr. .
- 6. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di candelotti ed artifizi di alcun genere.

- 7. La bonifica degli esplosivi impiegati e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.
- 8. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono;
 - in materia di tutela ambientale: l'Ente Gestore, in ossequio alla Dir. 7027 Ed. 2017 dello SME "Misura di Tutela della Sicurezza e della Salute del Personale e di protezione Ambientale da adottare nei Poligoni e nelle Aree Addestrative", si impegnano a redigere un Disciplinare per la Tutela Ambientale per ciascun poligono".
- 9. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
- 10. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata.

Reclami e danni

- 1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
- 2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" in TORINO.

Art. 7

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

- 1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.

3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di CAMERI (NO), all'ASL ed al CUTFAA competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì ______.


COMANDO MILITARE ESERCITO
PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE


Il Comandante in S.V.
Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI

Il Presidente Dott. Sergio CHIAMPARINO











COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA POLIGONO DI VAL THURAS RHUILLES

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice Ordinamento Militare)

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI "VAL THURAS RHUILLES"

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente
rappresentati dal Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI, Comandante del
Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Sergio CHIAMPARINO,
Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n.
in data 2017;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato "VAL THURAS RHUILLES" sito nel Comune di CESANA TORINESE (TO).

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato "VAL THURAS RHUILLES".



Sfera di applicazione e durata del disciplinare

- 1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "VAL THURAS RHUILLES", evidenziata nella carta topografica I.G.M. in scala 1 : 25.000, allegata e parte integrante del presente atto.
- 2. Il presente disciplinare ha durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

- 1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all' Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di CESANA TORINESE (TO).
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

- 1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di 90 giornate annue, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
- 2. Periodi ed orari di utilizzazione: 10 giorni al mese, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi), dalle ore 08.00 alle ore 22.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma. E' escluso il periodo dal 1º maggio al 15 settembre, durante il quale il poligono non potrà essere utilizzato.
- 3. Per particolari esigenze della Brigata Alpina "Taurinense" connesse con l'impiego delle Unità fuori area, visto il particolare ambiente montano, nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, sarà possibile utilizzare il poligono per n. 20 giorni feriali al mese, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

- 1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
- 2. Tipo di unità addestrate: appiedate.
- 3. Livello massimo dell'unità: complesso minore.
- 4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
 - saranno utilizzate solamente le armi e rispettivo munizionamento in dotazione alle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato che generano una campana di sicurezza uguale o inferiore a quella prevista nel poligono in parola (vds. cartografia di cui all' art. 1), in particolare:
 - armi individuali e di reparto cal. 7,62 Nato utilizzanti munizionamento a corta gittata;

- armi individuali e di reparto cal. 5,56 Nato utilizzanti munizionamento ordinario ed a corta gittata;
- pistole cal. 9 mm utilizzanti munizionamento ordinario;
- sotto la responsabilità dell'Ente gestore (art. 2) che si avvale del "Direttore di esercitazione/tiri", le armi ed il relativo munizionamento che potrà essere ammesso in poligono, sarà corredato da uno studio tecnico secondo la direttiva vigente.
- 5. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l'impiego di candelotti ed artifizi di alcun genere.
- 6. La bonifica del munizionamento impiegato e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.
- 7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono;
 - in materia di tutela ambientale: l' Ente Gestore, in ossequio alla Dir. 7027 Ed. 2017 dello SME "Misura di Tutela della Sicurezza e della Salute del Personale e di protezione Ambientale da adottare nei Poligoni e nelle Aree Addestrative", si impegnano a redigere un Disciplinare per la Tutela Ambientale per ciascun poligono".
- 8. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
- 9. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.



Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata.

Art. 6

Reclami e danni

- In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
- 2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO, competente per territorio.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Al Comune, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs..



Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

- 1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.
- 3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare alle Amministrazione Comunale di CESANA TORINESE (TO), all'ASL ed al CUTFAA competenti per territorio.

e sottoscritto in TORINO – add	addi	TORINO	in	ritta	oscri	ofte	3 60	to e	dat	Re
--------------------------------	------	--------	----	-------	-------	------	------	------	-----	----


COMANDO MILITARE ESERCITO
PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

Il Comandante in S.V.
Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI

Il Presidente Dott. Sergio CHIAMPARINO











DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA POLIGONO DI PIAN MADORO

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice Ordinamento Militare)

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI "PIAN MADORO"

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente
rappresentati dal Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI, Comandante del
Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Sergio CHIAMPARINO,
Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n.
in data 2017;

Visto:

art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato "PIAN MADORO" sito nel Comune di LIMONE PIEMONTE (CN).

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato "PIAN MADORO".



Sfera di applicazione e durata del disciplinare

- 1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "PIAN MADORO", evidenziata nella carta topografica I.G.M. in scala 1 : 25.000, allegata e parte integrante del presente atto.
- 2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

- Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all' Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di LIMONE PIEMONTE (CN).
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.



Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

- 1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate trascritte nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di 50 giornate annue, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
- 2. Periodi ed orari di utilizzazione: 5 giorni al mese, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) dalle ore 08.00 alle ore 22.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma. E' escluso il periodo dal 1° maggio al 15 settembre, durante il quale il poligono non sarà utilizzato.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

- 1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
- 2. Tipo di unità addestrate: appiedate.
- 3. Livello massimo dell'unità: compagnia.
- 4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
 - saranno utilizzate solamente le armi e rispettivo munizionamento in dotazione alle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato che generano una campana di sicurezza uguale o inferiore a quella prevista nel poligono in parola (vds. cartografia di cui all' art. 1), in particolare:
 - armi individuali e di reparto cal. 7,62 Nato e cal. 5,56 Nato utilizzanti munizionamento a corta gittata;
 - sotto la responsabilità dell'Ente gestore (art. 2) che si avvale del "Direttore di esercitazione/tiri", le armi ed il relativo munizionamento che potrà essere ammesso in poligono, sarà corredato da uno studio tecnico secondo la direttiva vigente.

- 5. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l'impiego di candelotti ed artifizi di alcun genere.
- 6. La bonifica del munizionamento impiegato e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.
- 7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - il Comando gestore si impegnerà al mantenimento ed al ripristino della viabilità comunale che adduce al poligono eventualmente danneggiata dagli automezzi durante le manovre connesse all'uso dell'area;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono;
 - in materia di tutela ambientale: l'Ente Gestore, in ossequio alla Dir. 7027 Ed. 2017 dello SME "Misura di Tutela della Sicurezza e della Salute del Personale e di protezione Ambientale da adottare nei Poligoni e nelle Aree Addestrative", si impegnano a redigere un Disciplinare per la Tutela Ambientale per ciascun poligono".
- 8. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.

9. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata.

Art. 6

Reclami e danni

- In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
- 2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO, competente per territorio.

Contributi ai Comuni

Al Comune, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs..

Art. 8

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

- 1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.
- 3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di LIMONE PIEMONTE (CN), all'ASL ed al CUTFAA competenti per territorio.

Redatto	e sottoscritto	in	TORINO	addì	
ινυαιιυ		111	IOMIO	auui	_


COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

Il Comandante in S.V.
Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI

Il Presidente
Dott. Sergio CHIAMPARINO











DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA POLIGONO DI GAD

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice Ordinamento Militare)



DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI "GAD"

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente
rappresentati dal Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI, Comandante del
Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Sergio CHIAMPARINO,
Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n.
in data 2017;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato "GAD" sito nel Comune di OULX (TO).

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato "GAD".



Sfera di applicazione e durata del disciplinare

- 1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "GAD", evidenziata nella carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, allegata e parte integrante del presente atto.
- 2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

- 1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all' Amministrazione Regionale e a quella Comunale di OULX (TO).
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.
- 3. Fatta salva la priorità dell'utilizzo da parte dei Reparti/Enti militari, l'eventuale impiego dell'area addestrativa per esigenze connesse ad attività agonistiche e venatorie sarà effettuato con totale assunzione della responsabilità da parte degli utilizzatori e con le previste autorizzazioni di legge.



Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

- 1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di 60 giornate annue, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
- 2. Periodi ed orari di utilizzazione: 9 giorni al mese, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi), dalle ore 08.00 alle ore 22.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma. E' escluso il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, duranti il quale il poligono non sarà utilizzato.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

- 1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
- 2. Tipo di unità addestrate: appiedate.
- 3. Livello massimo dell'unità: compagnia.
- 4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
 - saranno utilizzate solamente le armi e rispettivo munizionamento in dotazione alle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato che generano una campana di sicurezza uguale o inferiore a quella prevista nel poligono in parola (vds. cartografia di cui all' art. 1), in particolare:
 - armi individuali e di reparto cal. 7,62 Nato utilizzanti munizionamento a corta gittata;
 - armi individuali e di reparto cal. 5,56 Nato utilizzanti munizionamento a corta gittata;
 - pistole cal. 9 mm utilizzanti munizionamento ordinario;

- sotto la responsabilità dell'Ente gestore (art. 2) che si avvale del "Direttore di esercitazione/tiri", le armi ed il relativo munizionamento che potrà essere ammesso in poligono, sarà corredato da uno studio tecnico secondo la direttiva vigente.
- 5. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l'impiego di candelotti ed artifizi di alcun genere.
- 6. La bonifica del munizionamento impiegato e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.
- 7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' art. 1:
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono;
 - in materia di tutela ambientale: l'Ente Gestore, in ossequio alla Dir. 7027 Ed. 2017 dello SME "Misura di Tutela della Sicurezza e della Salute del Personale e di protezione Ambientale da adottare nei Poligoni e nelle Aree Addestrative", si impegnano a redigere un Disciplinare per la Tutela Ambientale per ciascun poligono"..
- 8. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
- 9. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata.

Art. 6

Reclami e danni

- In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
- 2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi, entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO, competente per territorio.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Al Comune, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs.

Art. 8

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.

- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.
- 3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare alle Amministrazione Comunale di OULX (TO), all'ASL ed al CUTFAA competenti per territorio ed all'Ente Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand.

Redatto e sottoscritto in TORINO	addì
----------------------------------	------

COMANDO MILITARE ESERCITO
PIEMONTE


REGIONE PIEMONTE

Il Comandante in S.V.
Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI

Il Presidente Dott. Sergio CHIAMPARINO



Poligono di GAD









DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA POLIGONO DI CASERMA GEN. DALLA CHIESA

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice Ordinamento Militare)



"CASERMA GEN. DALLA CHIESA"

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente
rappresentati dal Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI, Comandante del
Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Sergio CHIAMPARINO, Presidente
della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n in
data 2017;

Visto:

art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato "CASERMA GEN. DALLA CHIESA" sito nel Comune di FOSSANO (CN).

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato "CASERMA GEN. DALLA CHIESA".



Sfera di applicazione e durata del disciplinare

- 1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa, sita all'interno della Caserma "Gen. DALLA CHIESA" denominata poligono di tiro "CASERMA GEN. DALLA CHIESA", evidenziata nella carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, allegata e parte integrante del presente atto.
- 2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

- 1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare fruitore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO, che si avvale del 32° Reggimento genio guastatori in FOSSANO (CN). Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di FOSSANO (CN).
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori dell' area addestrativa sono i reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate utilizzate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di 60 giornate annue.

- 2. Periodi ed orari di utilizzazione: tutto l'anno, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi), dalle ore 08.00 alle ore 16.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma.
- 3. Per l'utilizzazione dell'area addestrativa non occorre emettere alcun decreto di sgombero, in quanto trattasi di un'area interna all'infrastruttura militare, sede del 32° Reggimento genio guastatori, delimitata da un muro perimetrale.

Modalità di utilizzazione del poligono

- 1. Itinerario di accesso: quello previsto per accedere in Caserma e comunque indicato sulla carta topografica allegata.
- 2. Tipo di unità addestrate: appiedate.
- 3. Livello massimo dell'unità: compagnia.
- 4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta): bombe a mano SRCM mod. 35 ad effetto ridotto, OD/82 da esercitazione.
- 5. Quantitativo massimo di esplosivo impiegabile: 100 gr. .
- 6. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di candelotti ed artifizi di alcun genere.
- 7. La bonifica degli esplosivi impiegati e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.
- 8. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - in materia di incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei Vigili del Fuoco organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono;
 - in materia di tutela ambientale: l'Ente Gestore, in ossequio alla Dir. 7027 Ed.
 2017 dello SME "Misura di Tutela della Sicurezza e della Salute del Personale e di protezione Ambientale da adottare nei Poligoni e nelle Aree Addestrative", si impegnano a redigere un Disciplinare per la Tutela Ambientale per ciascun poligono"...

- 9. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
- 10. Essendo tale area soggetta ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, dovranno essere attuate le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che, all'art. 11 comma 3 prescrive che la prevenzione ed il contenimento acustico debbano essere definiti mediante specifici accordi dai Comitati Misti Paritetici di cui all'art. 322 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
- 11. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Già assolto dal Cdo Caserma "Gen. Dalla Chiesa" sede del 32° rgt. g. gua..

Art. 6

Reclami e danni

In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.

Art. 7

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.

- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.
- 3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di FOSSANO, all'ASL ed al CUTFAA competenti per territorio.

Redatto	e sottoscritto	in	TORINO	addì	


COMANDO MILITARE ESERCITO
PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

Il Comandante in S.V.
Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI


Il Presidente Dott. Sergio CHIAMPARINO













COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA POLIGONO DI TAVERNETTE

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice Ordinamento Militare)

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI "TAVERNETTE"

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente
rappresentati dal Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI, Comandante del
Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Sergio CHIAMPARINO,
Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n.
in data 2017;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle

disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato "TAVERNETTE" sito nei Comuni di CUMIANA (TO) e CANTALUPA (TO).

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato "TAVERNETTE".

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

- 1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "TAVERNETTE", evidenziata nella carta topografica I.G.M. in scala 1 : 25.000, allegata e parte integrante del presente atto.
- 2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

- 1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO che si avvale del dipendente 3º Reggimento Alpini di PINEROLO (TO). Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all' Amministrazione Regionale ed a quelle Comunali di CUMIANA (TO) e CANTALUPA (TO).
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

- 1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di 230 giornate annue, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
- 2. Periodi ed orari di utilizzazione: **tutto l'anno**, **dal lunedì al venerdì (esclusi festivi)**, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

- 1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
- 2. Tipo di unità addestrate: appiedate.
- 3. Livello massimo dell'unità: compagnia.
- 5. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
 - saranno utilizzate solamente le armi e rispettivo munizionamento in dotazione alle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato che generano una campana di sicurezza uguale o inferiore a quella prevista nel poligono in parola (vds. cartografia di cui all' art. 1), in particolare:
 - armi individuali e di reparto cal. 7,62 Nato e cal. 5,56 Nato, entrambi utilizzanti munizionamento a corta gittata;
 - pistole Beretta mod. 34 e mod. 85/BB, cal. 9 corto, utilizzanti munizionamento ordinario;
 - pistole Beretta mod. 92/FS, mod. 12/S, cal. 9 parabellum, utilizzanti munizionamento cal. 9 mm LUGER parabellum a corta gittata (palla SJPRN 82 POL);

- fucile a pompa mod SPAS 15 MIL con munizionamento "4 BUCK 7/10"

 - "00 BUCK 11/0" "DEMOLITION" "FULL BORE SLUG";
- fucile Benelli mod. M3T cal. 12 con munizionamento "a pallini di gr. 32" "a pallettoni di gr. 33" "SLUG con palla Forster da 28 gr."
- sotto la responsabilità dell'Ente gestore (art. 2) che si avvale del "Direttore di esercitazione/tiri", le armi ed il relativo munizionamento che potrà essere ammesso in poligono, sarà corredato da uno studio tecnico secondo la direttiva vigente.
- 5. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l'impiego di candelotti ed artifizi di alcun genere.
- 6. La bonifica del munizionamento impiegato e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.
- 7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono. Il nucleo antincendio permane in poligono fino a due ore dopo il termine dell'attività a fuoco;
 - in materia di tutela ambientale: l'Ente Gestore, in ossequio alla Dir. 7027 Ed. 2017 dello SME "Misura di Tutela della Sicurezza e della Salute del Personale e di protezione Ambientale da adottare nei Poligoni e nelle Aree Addestrative", si impegnano a redigere un Disciplinare per la Tutela Ambientale per ciascun poligono".
- 8. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
- 9. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata. Inoltre, l'Ente utilizzatore del poligono dovrà al termine di ogni esercitazione pulire accuratamente l'area dell'esercitazione.

Art. 6

Reclami e danni

- 1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
- 2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO, competente per territorio.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Ai Comuni, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs..



Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

- 1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
- 2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.
- 3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare alle Amministrazioni Comunali di CUMIANA (TO) e CANTALUPA (TO), all'ASL ed al CUTFAA competenti per territorio.

Redatto	e sottoscritto in	TORINO	addì	
Reualio	e somosciino n	LIUNU	auun	

COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

Il Comandante in S.V.
Col. a. (ter.) t. ISSMI Fulvio MARANGONI

Il Presidente Dott. Sergio CHIAMPARINO



POLIGONO DI TAVERNETTE

